

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2283

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCHIETROMA, BELTRANDI, VILLETTI, ANTINUCCI, BUEMI,
CREMA, DEL BUE, DI GIOIA, MANCINI, ANGELO PIAZZA, TURCO**

Disciplina del finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e abolizione del canone di
abbonamento alle radioaudizioni

Presentata il 20 febbraio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge modifica le modalità di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Essa, infatti, persegue l'obiettivo di incidere sul sistema vigente in materia di reperimento delle risorse, economiche e finanziarie, necessarie per l'esercizio del servizio pubblico generale radiotelevisivo e punta a fare ciò attraverso l'eliminazione di qualsivoglia prelievo fiscale di scopo nei confronti degli utenti.

Il «retropensiero» da cui muove l'iniziativa legislativa è chiaro.

Da un lato, vi è la consapevolezza del carattere oggettivamente considerevole degli introiti pubblicitari locupletati, annualmente, dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tanto che si può ritenere che la società operi, anche sotto tale

profilo, in una posizione sostanzialmente dominante.

Dall'altro lato, risulta priva di razionale giustificazione la perdurante imposizione di una tassa per il possesso di un apparecchio che riceve un segnale televisivo (il cosiddetto «canone di abbonamento alle radioaudizioni»), poiché è radicalmente mutata la configurazione, anche normativa, del mercato in discorso e — soprattutto — perché la moderna tecnologia permette la fruizione del servizio pubblico generale radiotelevisivo anche non utilizzando specificatamente il televisore (al riguardo, pare sufficiente porre mente alla circostanza che, attraverso sistemi come un *personal computer* dotato di scheda di rete e collegato a un *provider* un qualsiasi utente può accedere al servizio pubblico).

Dall'altro lato ancora, vi è una logica di prospettiva che la presente proposta di legge presuppone e che corrisponde — anche alla luce delle indicazioni derivanti da altre proposte di legge presentate alla Camera dei deputati — all'introduzione di un nuovo modello di affidamento del servizio pubblico basato sull'espletamento di procedure di evidenza pubblica e alla rimozione dei vincoli alla privatizzazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa.

La Corte costituzionale (sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284) ha ritenuto che fosse infondata la questione di legittimità degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che disciplinano il pagamento del canone di abbonamento alla RAI (l'articolo 15 della citata legge n. 103 del 1975 è stato successivamente abrogato dall'articolo 28 della legge 3 maggio 2004, n. 112), atteso che — pur dopo il venire meno del monopolio statale delle emissioni televisive — il finanziamento parziale mediante il canone consentirebbe al soggetto che svolge il servizio pubblico di adempiere agli obblighi particolari ad esso connesso, sostenendo i relativi oneri, e, più in generale, di adeguare la tipologia e la qualità della propria programmazione alle specifiche finalità di tale servizio, non piegandole alle sole esigenze quantitative dell'ascolto e della raccolta pubblicitaria e non omologando le proprie scelte di programmazione a quelle proprie dei soggetti privati che operano nel ristretto e imperfetto mercato radiotelevisivo.

Nonostante ciò, però, non si può discutere che:

a) l'imposizione tributaria in parola sia oramai irragionevole e in contrasto (potenziale o attuale, è lo stesso) con i principi costituzionali in tema di promozione dello sviluppo della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero, in quanto destinata quasi per intero al finanziamento della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la cui attività operativa sul mercato radiotelevisivo non è più distinguibile da quella

degli altri concessionari, privati, di reti ed emittenti televisive;

b) se l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un « servizio di interesse generale » (ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) e persegue la finalità di ampliare la partecipazione dei cittadini e di concorrere allo sviluppo sociale e culturale, essa comunque non può assolutamente giustificare non solo l'imposizione di un onere economico a carico degli utenti, ma anche l'obbligo di corrispondere il canone a favore della sola concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, posto che essa non svolge, nei fatti, una funzione diversa da quella di tutti gli altri concessionari.

Tornando al punto di partenza, allora, l'approccio alla materia che la presente proposta di legge reca è, al contempo, selettivo e graduale.

Sotto il primo profilo, l'obiettivo è conseguito sia attraverso la soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni (ordinario e speciale) alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa (previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880) — che ha natura giuridica tributaria di imposta, così come affermato sia dalla Corte costituzionale (citata sentenza 19-26 giugno 2002, n. 284, e sentenza 12 maggio 1988, n. 535), che dalla Corte di cassazione (sentenza 3 agosto 1993, n. 8549) — sia mediante la previsione di un sistema di finanziamento esclusivamente pubblico del costo del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Sotto il secondo profilo, invece, la tempistica operativa della soppressione del canone di abbonamento alle radioaudizioni è graduale — al fine di scongiurare che imprevedibili « sbilanci » di cassa possano frustrare l'effettività operativa del servizio pubblico generale radiotelevisivo — e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge ha per oggetto il servizio pubblico generale radiotelevisivo e la disciplina della concessionaria, regolati ai sensi del titolo VIII del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dell'articolo 2 della medesima legge, con specifico riferimento alle modalità di finanziamento del servizio pubblico.

ART. 2.

(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. L'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — *(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).* — 1. Il regime di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito nazionale, regionale e provinciale è disciplinato in modo da:

a) garantire l'adempimento della missione di interesse generale del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

b) non perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

2. Il costo del servizio pubblico generale radiotelevisivo è posto a carico della società aggiudicataria della fornitura che lo finanzia facendo ricorso a pagamenti diretti da parte del bilancio pubblico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. È fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato entro il mese di novembre di ciascun anno, e stabilisce l'ammontare del finanziamento diretto da parte del bilancio pubblico in misura tale da consentire alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti nell'anno successivo per adempiere gli specifici obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidato a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. Il Ministro delle comunicazioni tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento diretto da parte del bilancio pubblico, degli introiti pubblicitari percepiti annualmente dalla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Il corrispettivo riconosciuto alla società aggiudicataria della fornitura per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è determinato dall'amministrazione aggiudicatrice con le modalità e secondo i principi stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.

5. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno

schema approvato dall'Autorità imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogniqualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro un mese dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

6. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 5 del presente articolo è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. All'attività della società di revisione si applicano le norme previste dalla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.

7. È fatto divieto alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico generale radiotelevisivo per finanziare attività non inerenti al medesimo servizio ».

ART. 3.

(Norme sul canone di abbonamento alle radioaudizioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone

di abbonamento, ordinario e speciale, dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e al decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0034290